

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL

D.LGS. N. 36/2023

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 7 - Graduazione della misura incentivante

Art. 8 - Disciplina delle varianti

Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 10 - Graduazione della misura incentivante

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 12 - Principi in materia di valutazione

Art. 13 - Attività articolate e singole

Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 15 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 16 - Modifiche contrattuali

Art. 17 - Decorrenza

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono compensi erogati al personale del Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.a. (CAAN) per lo svolgimento di attività di particolare complessità nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, finanziati da Enti Pubblici e, pertanto, sottoposti alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.L.gs 36/2023 e ss.ii.mm.
2. La materia è regolata dal presente Regolamento e dall'art. 45 del Codice; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui al successivo Capo II.
4. L'importo in oggetto, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'articolo 3, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo articolo 6, per una quota del 20%.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La quota dell'80% di cui al precedente articolo 1, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura, è destinata ad incentivare l'attività del personale CAAN e del personale di altre amministrazioni, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 richiamato dall'art. 45 del Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - a) responsabile unico del progetto - RUP;
 - b) soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - c) collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori;
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- o) collaudo tecnico-amministrativo;
- p) regolare esecuzione;
- q) verifica di conformità;
- r) collaudo statico;
- s) coordinamento dei flussi informativi;
- t) il personale proprio del CAAN che collabora con i suddetti soggetti.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. Il CAAN individua, con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna delle unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. L'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, dando priorità al personale del Servizio o dell'unità organizzativa cui è affidata l'opera, il servizio o la fornitura, dotati di competenze professionali adeguati ai compiti per cui è nominato, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento dalla normativa vigente.
3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
4. Le unità di personale indicate nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta, e al contributo apportato dalle unità di personale coinvolte, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi

Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla stessa unità di personale.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse destinate a:
 - acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (a titolo di esempio, la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, ecc.);
 - strutture ed impianti tecnologici e/o informatici;
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali delle unità di personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge le funzioni incentivate.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento i progetti non sottoposti all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.
2. È fatta salva la facoltà del CAAN di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dalle proprie unità di personale. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6

Quota del 20 per cento

1. La quota del 20% di cui all'art. 1 c. 4 lett. b), e la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale, sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione del CAAN, per:
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge le funzioni incentivate;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali delle unità di personale nella realizzazione degli interventi.

2. Le relative somme costituiscono un apposito accantonamento, il cui utilizzo, in armonia con i vincoli sopra indicati, è a potenziale beneficio di tutte le strutture del CAAN.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 7

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare e dei relativi importi:

Opere e lavori	Valore			
	Fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a),	Oltre la soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. a) fino a euro 10.000.000	Oltre euro 10.000.000 fino a 25.000.000	Oltre euro 25.000.000
Nuove realizzazioni impiantistiche ed edili	2%	1,8%	1,6%	1,4%

Art. 8

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto - RUP	25%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	9%
Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;	1%

Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3%
Redazione del progetto esecutivo	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	1%
Predisposizione dei documenti di gara	25%
Direzione dei lavori	12%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3%
Direttore operativo	10%
Collaudo e regolare esecuzione	3%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, attraverso l'attribuzione dell'aliquota non corrisposta alla/e fase/fasi – svolte esclusivamente dal personale dipendente CAAN – connotate da profili di maggiore complessità e che hanno implicato un maggiore apporto di professionalità, in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 10

Graduazione della misura incentivante

1. Gli incentivi per gli affidamenti di servizi e forniture sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, per interventi di carattere complesso, quando le prestazioni richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, l'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o la necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento e dei relativi importi, anche in riferimento all'Allegato II.14 del Codice:

Servizi e Forniture	Valore	
	Fino a Euro 1.000.000,00	Oltre a Euro 1.000.000,00
Tipologia servizi e forniture		
Servizi di ingegneria e architettura; Servizi finanziari (servizi assicurativi, bancari ecc.); Servizi informatici e affini; Servizi di consulenza gestionale e affini; Servizi ambientali (bonifiche, scarichi fognari, gestione rifiuti, disinfestazione, servizi analoghi); Servizi di gestione delle proprietà immobiliari e pulizia degli edifici	2%	1,7%
Altre tipologie di servizio	1,9%	1,6%
Forniture	1,8%	1,5%

Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche, relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Attività del RUP e suoi collaboratori	35%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Redazione del progetto	18%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4%
Responsabilità e predisposizione dei documenti di gara	15%
Direzione dell'esecuzione e gruppo di supporto	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4%
Collaudo Tecnico – Amministrativo / Regolare Esecuzione	4%
Verifica di conformità	0%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti

sono corrispondentemente riparametrate, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, attraverso l'attribuzione dell'aliquota non corrisposta alla/e fase/fasi – svolte esclusivamente dal personale dipendente CAAN – connotate da profili di maggiore complessità e che hanno implicato un maggiore apporto di professionalità, in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 12

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte, anche in caso di mancata o parziale realizzazione dell'opera, purché vi sia stato l'effettivo trasferimento dei fondi stanziati.
3. In ogni caso le unità di personale responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 13

Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure, compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione degli altri soggetti assegnati alla medesima attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 14

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 15

Liquidazione dell'incentivo

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a quantificare, in sede di programmazione/progettazione, attraverso l'inserimento nel quadro economico dell'opera, l'ammontare del compenso incentivante.

2. In sede di aggiudicazione definitiva, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, responsabile del procedimento di spesa, impegna, quale somma da destinare al compenso incentivante, un importo determinato secondo le modalità del presente regolamento.
3. La liquidazione del compenso è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento e attestazione dell'esito positivo delle specifiche attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro nel rispetto delle tempistiche previste, sulla base di apposita proposta del RUP, in ordine alla suddivisione del compenso tra le diverse figure tecniche e amministrative che hanno contribuito alla realizzazione dell'intervento, in coerenza con gli atti di nomina e costituzione dei gruppi di lavoro. La scheda di ripartizione dovrà indicare le attività effettivamente svolte, il grado di responsabilità rivestito e la percentuale dell'apporto prestato, l'indicazione dell'importo incentivante da liquidare.
4. Il compenso incentivante verrà liquidato in un'unica soluzione dopo l'approvazione del certificato di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Ove la durata dell'intervento sia superiore ai sei mesi, il compenso potrà essere liquidato, per quote parziali di acconto, in tre momenti:
 - a. la quota relativa alle fasi di Programmazione della spesa per investimenti, Progettazione, Valutazione preventiva dei Progetti, Procedure di Gara, potrà essere liquidata dopo l'emissione della determina di aggiudicazione definitiva;
 - b. la quota relativa alla fase Esecutiva potrà essere liquidata dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - c. la quota relativa alla fase di collaudo potrà essere liquidata dopo l'approvazione del correlato certificato di collaudo o di verifica di conformità o regolare esecuzione.
5. Per la sola fase esecutiva, ove la stessa abbia una durata superiore di un anno, la relativa quota potrà essere liquidata con cadenza annuale, in maniera proporzionale agli stati di avanzamento e fino ad un massimo del 80% della quota; il residuo 20% andrà comunque liquidato all'emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità o regolare esecuzione.
6. Nel caso di collaudo in corso d'opera e per opere la cui durata realizzativa superi un anno, si procederà ad una liquidazione della relativa quota per acconti proporzionali agli stati di avanzamento conseguiti, fino ad un massimo dell'80% della quota; il residuo 20% verrà liquidato dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
7. Il compenso incentivante viene erogato direttamente alle unità di personale senza la necessità di una confluenza in alcun fondo né di una contrattazione decentrata integrativa, in conformità all'art. 45 del Codice.

Art. 16

Modifiche contrattuali

1. In caso di modifica di contratti durante il periodo di efficacia, comportanti incremento di spesa nei limiti consentiti e previsti dalla legge, l'ulteriore compenso incentivante è quantificato sull'importo

dell'incremento secondo gli stessi criteri dell'opera principale, e deve trovare copertura nel medesimo quadro economico approvato con la variante.

Art. 17

Decorrenza

1. Il presente regolamento si applica alla corresponsione degli incentivi nell'ambito delle procedure e dei contratti per i quali i bandi o gli avvisi di indizione siano stati pubblicati dopo la data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023) e per i bandi PNRR a cui l'ente ha partecipato ed ottenuto finanziamenti che risultano in corso e per i quali nel quadro economico è previsto il corrispettivo.